

LP ADVISORY

NEWSLETTER 05/2022

21.11.2022



IN QUESTA EDIZIONE

1. Misure fiscali per il welfare aziendale - fringe benefit per l'anno 2022

1

Misure fiscali per il welfare aziendale - fringe benefit per l'anno 2022

Per tutti i clienti

L'art. 12 del decreto Legge 09 agosto 2022 n. 115, noto come decreto aiuti Bis, convertito dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, dispone, esclusivamente per il periodo d'imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 35 del 04 novembre 2022, ha fornito ulteriori precisazioni operative in merito a quanto previsto dalla norma.

Infine, distanza di pochi giorni dall'emanazione della circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato un decreto-legge (decreto Aiuti-Quater) che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti e che, per l'anno 2022, innalza a 3.000 euro il limite di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le

somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Indipendentemente dal nuovo valore di esenzione, introdotto dal decreto Aiuti-Quater, per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai fini prettamente operativi, si ritengono comunque utili le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la summenzionata circolare n. 35 del 04 novembre 2022 che raccordati con le nuove disposizioni normative vengono di seguito riepilogate.

Ambito di applicazione soggettivo

La disciplina si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 51 del TUIR. I fringe benefit in oggetto possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Ambito di applicazione oggettivo

In deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR e limitatamente al periodo di imposta 2022, l'articolo 12 del decreto Aiuti-bis fissa un nuovo limite massimo di esenzione e, per ampliare le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, deroga la disciplina come segue:

- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 3.000.

Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche

La norma prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».

Tali utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

È possibile, infine, comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) - intestate al condominio - che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell'agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

In considerazione del fatto che la misura agevolativa si riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, è necessario che il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite dei 3.000 Euro. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. Le somme erogate dal datore di lavoro, nell'anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023, possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.

Superamento del limite massimo e relativa tassazione

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze

domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 3000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di Euro 3.000.

Ulteriori indicazioni operative

In considerazione del fatto che la disposizione è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l'assegnazione di beni o servizi.

Rapporto con bonus carburante

Il predetto regime, limitato all'anno di imposta 2022, è cumulabile con il bonus carburante. Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Se il valore del bonus carburante è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Anche nell'ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi, e distinti, limiti fissati dalle due norme in commento (euro 3.000 per il regime temporaneo dell'articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l'intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: info@lp-advisory.com.

© LP Advisory | Galleria del Corso 1, 20122 Milan | +39 02 82001000

www.lp-advisory.com

Allegato 1 -Riepilogo elementi essenziali

	Fringe benefit	Buoni carburante
Datori di lavoro	Datori di lavoro	Datori di lavoro privati
Lavoratori beneficiari (Ambito soggettivo)	Lavoratori dipendenti e redditi assimilati a lavoro dipendente (co.co.co., amministratori, ecc..)	Esclusivamente lavoratori dipendenti. Sono esclusi co.co.co., amministratori, tirocinanti e autonomi occasionali
Tipologia di versamento (Ambito soggettivo)	Volontarietà di erogazione da parte del datore di lavoro, discrezionalità dell'importo (fermo restando il limite di 3.000 euro), discrezionalità dei soggetti e/o categorie.	Volontarietà di erogazione da parte del datore di lavoro, discrezionalità dell'importo (fermo restando il limite di 200 euro), discrezionalità dei soggetti e/o categorie.
Tipologia di benefit	<ul style="list-style-type: none"> - Beni e servizi (fringe benefits); - pagamento delle utenze domestiche. <p>Per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.</p>	Buono/buoni carburante
Valore	Il valore massimo dei beni ceduti, dei servizi prestati nonché	Il valore netto dei buoni è di massimo 200 euro. Sono

	delle somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche è aumentato a 3.000 euro. L'importo è cumulabile con i buoni benzina di Euro 200 a patto che vengano identificati con apposita voce sul Libro Unico del Lavoro.	cumulabili con il fringe benefit di Euro 3.000 a patto che vengano identificati con apposita voce sul Libro Unico del Lavoro.
Costo azienda	L'importo è esente da imposizione fiscale e contributiva fino al limite massimo di Euro 3.000. E, conseguentemente è netta per il lavoratore e costituisce costo del lavoro ex art. 95 TUIR.	L'importo è esente da imposizione fiscale e contributiva fino all'importo massimo di Euro 200. E, conseguentemente è netta per il lavoratore e costituisce costo del lavoro ex art. 95 TUIR.
Superamento del limite massimo di tassazione	Nel caso in cui il valore complessivo dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di euro 600, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.	Se il valore dei buoni carburante erogati è superiore a Euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Durata agevolazione	Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023. Tale principio si applica sia con riferimento ai pagamenti in denaro delle utenze, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l'assegnazione di beni o servizi	L'erogazione deve avvenire entro il 12 gennaio 2023. I buoni possono essere consumati anche in un momento successivo.

Allegato 2 – Modello di dichiarazione delle spese sostenute per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ (_____) il _____
residente a _____ (_____) in via _____
n. _____
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente/ collaboratore, presso
_____, codice fiscale e P.IVA

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

con riferimento all'immobile ad uso abitativo sito in _____,
via/piazza/località _____, posseduto/detenuto da me
medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di _____

– di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle seguenti utenze domestiche, rientranti nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR:

Fattura numero	Data fattura	Emittente e tipologia di utenza	Intestata¹ a	Importo	Data pagamento	Modalità di pagamento

– che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri.

¹ Come indicato nella Circolare n. 35/E del 04 novembre 2022, l'intestatario delle utenze per uso domestico può essere un soggetto diverso dal lavoratore dipendente, ovvero:

- il coniuge o un familiare indicati nell'articolo 12, Tuir: in caso di familiare è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,
- il **locatore**, nel caso in cui le fatture riguardano immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest'ultimo, e solo nel caso in cui il locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l'elenco analitico delle spese addebitate.
- il condominio, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.

(luogo, data)

Il dichiarante